

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3330/91 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1991

relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il completamento del mercato interno presuppone l'eliminazione delle frontiere fisiche tra Stati membri; che un livello soddisfacente di informazione sugli scambi di beni tra Stati membri deve dunque essere determinato ricorrendo a mezzi che non implicino controlli, neppure indiretti, alle frontiere interne;

considerando che l'analisi della situazione in cui la Comunità e gli Stati membri verranno a trovarsi dopo il 1992 ha messo in luce che, sul piano dell'informazione relativa agli scambi di beni tra Stati membri, esigenze concrete sussisteranno;

considerando che una parte di tali esigenze non può essere soddisfatta attraverso un'informazione molto aggregata, non essendo di natura macroeconomica come quelle, per esempio, che si riferiscono alla contabilità nazionale o alla bilancia dei pagamenti; che, tra l'altro, la politica commerciale, le analisi settoriali, la disciplina della concorrenza, la gestione e l'orientamento dell'agricoltura e della pesca, lo sviluppo regionale, le previsioni energetiche e l'organizzazione dei trasporti devono, al contrario, potersi fondare su una documentazione fornita di dati numerici che dia una visione il più possibile attuale, esatta e dettagliata del mercato interno;

considerando che l'informazione sugli scambi di beni tra Stati membri contribuirà in modo particolare a misurare i progressi del mercato interno, ad accelerarne, di conseguenza, il completamento e a consolidarne la realizza-

zione con cognizione di causa; che detta informazione può rivelarsi uno degli strumenti utili per valutare l'evoluzione della coesione economica e sociale;

considerando che, fino alla fine del 1992, le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri beneficiano delle formalità, della documentazione e dei controlli che le amministrazioni doganali prescrivono, per necessità loro proprie o per quelle di altri uffici, agli speditori e ai destinatari di merci in circolazione tra gli Stati membri, ma che l'eliminazione delle frontiere fisiche e di quelle fiscali fa per l'appunto scomparire;

considerando che, pertanto, occorrerà raccogliere direttamente presso gli speditori e i destinatari i dati necessari alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, ricorrendo a metodi e a tecniche che ne garantiscano la completezza, l'attendibilità e l'attualità senza costituire per gli interessati, e in particolare per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti di tali statistiche sono legittimati ad attendersi;

considerando che la normativa in materia si dovrà applicare, d'ora in poi, a tutte le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri — anche a quelle che non saranno state armonizzate prima del 1993 o che non saranno state rese obbligatorie a livello comunitario;

considerando che le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri si definiscono in base ai movimenti di merci che ne formano l'oggetto; che esse possono contenere dati relativi al trasporto, la cui raccolta verrebbe effettuata contemporaneamente a quella dei dati specifici di ciascuna di tali statistiche, con conseguente alleggerimento dell'onere globale dell'informazione;

considerando che i privati trarranno vantaggi evidenti dal mercato interno; che è opportuno evitare che le norme riguardanti l'informazione statistica riducano ai loro occhi la portata di detti vantaggi; che la fornitura di tali informazioni imporrebbe loro un obbligo ritenuto quanto meno inopportuno e di cui non sarebbe, d'altronde, possibile verificare l'adempimento senza un impiego sproporzionato di mezzi; che è quindi ragionevole considerare che tali persone non siano più tenute a fornire tali informazioni al di fuori di indagini periodiche adeguate;

⁽¹⁾ GU n. C 254 del 9. 10. 1990, pag. 7 e

GU n. C 47 del 23. 2. 1991, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 268 e

GU n. C 280 del 20. 10. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 1.